

PROTOCOLLO D'INTESA
per la istituzione del
COORDINAMENTO
DELLE CAMERE PENALI
DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Il giorno diciassette del mese di luglio dell'anno duemilauno, in Milano, i rappresentanti delle seguenti Camere Penali:

1. Busto Arsizio, in persona del Presidente Avv. Giuseppe Candiani;
2. Como e Lecco, in persona del Delegato Avv. Roberto Vitali;
3. Lodi, in persona del Delegato Avv. Ennio Ercoli;
4. Milano, in persona del Delegato Avv. Daniele Ripamonti;
5. Monza, in persona del Presidente Avv. Luca Ricci;
6. Sondrio, in persona del Delegato Avv. Tiziana Mevio;
7. Varese, in persona del Delegato Avv. Patrizia Esposito;

in virtù dei poteri loro conferiti dagli statuti delle Camere Penali di appartenenza,

premesso

- a) che il confronto tra le Camere Penali appartenenti al Distretto della Corte d'Appello di Milano ha da tempo evidenziato l'opportunità di istituire un coordinamento permanente delle loro attività;
- b) che il coordinamento si propone di uniformare, razionalizzare e rafforzare l'azione dei penalisti del Distretto con riferimento alle problematiche di interesse comune nei confronti degli organi giudiziari, alla rappresentanza delle istanze del Distretto nella vita associativa nazionale, alla organizzazione di eventi di comune interesse ed all'aiuto reciproco nello svolgimento dell'attività istituzionale;
- c) che il coordinamento non intende risolversi nella istituzione di un'unica Camera Penale distrettuale, atteso che il mantenimento dell'autonomia organizzativa, rappresentativa e di giudizio di ogni singola Camera Penale è garanzia per la sua vitalità ed assicura la presenza capillare della rappresentanza dei penalisti sul territorio;

ciò premesso, con il presente atto

deliberano

quanto segue.

I

Tra le suddette Camere Penali e' istituito il Coordinamento Permanente delle Camere Penali del Distretto della Corte d'Appello di Milano (di seguito, per brevità, Coordinamento).

II

Il Coordinamento si attua mediante il raccordo permanente tra le Camere Penali in ordine alle seguenti materie:

1. rapporti con il Tribunale di Sorveglianza, la Corte di Appello ed il Tribunale della Libertà di Milano;
2. rapporti con l'Unione delle Camere Penali, gli ordini professionali, le associazioni della magistratura e gli organismi politici, che attengono a problematiche giudiziarie di rilievo distrettuale;
3. organizzazione di congressi, convegni, corsi e seminari, nonché di eventi associativi in genere;
4. ogni altra materia che venga ritenuta di interesse comune.

III

Fatta salva la piena autonomia, deliberativa ed organizzativa, di ogni singola Camera Penale aderente al Coordinamento, il raccordo permanente delle attività descritte all'articolo precedente è organizzato come segue:

1. ogni iniziativa avente rilievo distrettuale viene assunta previa concertazione tra le Camere Penali;
2. ogni Camera Penale comunica alle altre le problematiche evidenziate in sede distrettuale;
3. gli incontri con i rappresentanti degli uffici giudiziari di rilievo distrettuale sono organizzati dal Coordinamento e comunque previamente comunicati alle Camere Penali;
4. le eventuali azioni di sensibilizzazione, rivendicazione e protesta attinenti a temi di interesse distrettuale sono discusse, deliberate ed organizzate dal Coordinamento;
5. le Camere Penali che non possono partecipare ad incontri di vita associativa a livello nazionale conferiscono delega ad una delle altre;
6. ogni Camera Penale comunica alle altre la propria intenzione di organizzare congressi, convegni, corsi e seminari, informando altresì il Coordinamento al fine di razionalizzare tale attività nel Distretto e di garantire il supporto e la partecipazione;
7. ogni Camera Penale può chiedere al Coordinamento un intervento di solidarietà in caso di problematiche particolari insorte nel proprio territorio;
8. nel caso in cui una Camera Penale versi in grave difficoltà organizzativa può chiedere al Coordinamento un intervento di sostegno per consentire la prosecuzione della propria attività.

IV

Il Coordinamento si riunisce almeno una volta ogni due mesi, senza formalità particolari di convocazione.

V

Le Camere Penali aderenti al Coordinamento nominano un Coordinatore Distrettuale, presso il cui studio è fissato l'ufficio del Coordinamento per il tempo coincidente con la durata della sua carica.

VI

Il Coordinatore Distrettuale svolge le funzioni organizzative ed esecutive delle attività di cui agli articoli III e IV, secondo gli indirizzi contenuti nelle deliberazioni del Coordinamento.

Il Coordinatore Distrettuale rimane in carica per un anno e viene sostituito, compatibilmente con le disponibilità, in modo da garantire la turnazione tra tutte le Camere Penali, per periodi anche inferiori ad un anno, previa deliberazione del Coordinamento.

VII

Per l'attività del Coordinamento ogni Camera Penale si fa carico delle proprie spese, salvo il caso di iniziative comuni, per le quali il Coordinamento stabilisce i criteri di ripartizione delle spese.